



CITTÀ DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

RIPARTIZIONE LL.PP.

DISCIPLINARE TECNICO
DI REGOLAMENTAZIONE DELLE INTERFERENZE
FRA STRADE O AREE COMUNALI
E RETI DI SOTTOSERVIZI

Marzo 2000

DISCIPLINARE TECNICO

Art. 1

AMBITI DI APPLICABILITA'

Il presente disciplinare tecnico regola le interferenze fra strade o aree comunali e sottoservizi sia di nuova costruzione, sia quelli già esistenti nei casi di interventi da parte degli Enti proprietari.

Nel prosieguo del presente disciplinare con il termine strade comunali si intende fare riferimento alle strade nonché alle loro pertinenze e manufatti; con il termine servizi si intende far riferimento alle linee aree o sotterranee, nonché alle parti degli impianti accessori.

Il presente disciplinare fissa le norme generali e di carattere tecnico amministrativo, da seguire nei diversi casi di interferenze che si possono presentare.

Le autorizzazioni alle interferenze restano integralmente valide per tutto il periodo di esistenza delle strade e dei servizi determinanti le interferenze; conseguentemente cessano di avere validità al momento della disattivazione di una delle opere interferenti.

Le autorizzazioni di cui sopra cessano di avere validità, non appena vengono regolati i rapporti con la parte successiva anche nel caso della cessazione a terzi della strada o degli impianti interferenti, o quanto meno della cessione del tratto interessato dall'interferenza, dietro semplice segnalazione mediante lettera della parte interessata all'altra parte.

Art. 2

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di una corretta programmazione e pianificazione degli interventi che riguardino sottoservizi, sia per quanto concerne gli Enti erogatori che per quanto attiene l'Amministrazione Comunale, occorre che gli Enti trasmettano al Comune il programma annuale dei nuovi interventi previsti.

Tale programma dovrà essere presentato entro il 31/03 di ogni anno e dovrà contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'intervento e le sue caratteristiche tecniche.

Qualora l'Ente, per propri motivi, variasse il suddetto programma, dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Non saranno autorizzati nuovi interventi che non rientrino nel suddetto programma, se non determinati come imprevedibili al momento della stesura del programma.

Non rientrano nell'ambito del programma gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE

Gli Enti erogatori di servizio ogni qualvolta intendano costruire linee aree o sotterranee si impegnano in via generale a progettare l'ubicazione in aree esterne al corpo stradale o comunque non interessanti la sede viabile su cui si svolge il transito veicolare ai sensi dell'art.25 del Codice della Strada

Qualora sia interessata la sede stradale anche indirettamente e relative pertinenze gli Enti presenteranno apposita domanda di autorizzazione all'Amministrazione; la domanda deve essere corredata da disegni illustrativi, planimetria e sezioni delle opere da eseguirsi, indicando la precisa ubicazione dell'impianto riferito ai parametri stradali.

Nell'ipotesi in cui il lavoro sia particolarmente complesso, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere gli ulteriori elaborati che ravvisano necessari.

Previ gli opportuni accertamenti, ove nulla osti, il Comune concede la propria autorizzazione scritta per l'interferenza con le modalità stabilite nel presente disciplinare e per una durata pari a quella dell'esercizio degli impianti stessi.

Le autorizzazioni di cui al presente disciplinare si intendono comunque rilasciate a titolo precario.

Prima dell'inizio dei lavori l'Ente erogatore deve comunicare tempestivamente, al Responsabile comunale competente, la data presunta di inizio e fine lavori, e la denominazione e ragione sociale dell'impresa esecutrice degli stessi, mediante la trasmissione di apposita nota (bolla di scavo)

Prima dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, gli Enti erogatori di servizio non possono iniziare i lavori, se poi questi comportano una tempistica maggiore di quella riportata sull'autorizzazione, si procederà ad una proroga su apposita richiesta o ad applicare all'Ente una penale pari a £. 100.000.= per ogni giorno di ritardo o anche ad imputare all'Ente eventuali danni che il Comune abbia a subire.

Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per la costruzione dell'impianto affinché sia possibile il tempestivo rilascio dell'autorizzazione.

In caso di lavori da eseguire nella fascia di rispetto di strade, gli Enti erogatori provvedono a darne comunicazione scritta.

Art. 4

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O D'URGENZA

L'esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o di riparazione che non interessano la sede stradale, non è subordinata a regime autorizzativo.

Quando tali lavori comportano scavi sulla proprietà comunale od interessano manufatti di proprietà gli Enti erogatori di servizi devono preavvisare della esecuzione dei lavori con lettera.

Occorrendo eseguire riparazioni di guasti aventi carattere d'urgenza, sempre che comportino scavi sulla proprietà comunale od interessino manufatti di proprietà gli Enti erogatori di servizi segnalano il lavoro con telegramma o telefax almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio dell'intervento eseguendo poi il ripristino con la massima sollecitudine e secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Art. 5

SERVIZI IN ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE STRADALE

L'attraversamento della strada con servizi sotterranei deve avvenire ad angolo retto o eccezionalmente in diagonale con la strada stessa e, di regola, deve essere eseguito mediante trivellazione orizzontale (spingitubo) senza manomettere in alcun modo la massicciata e la pavimentazione.

Quando in casi eccezionali, opportunamente motivati, non sia possibile tale procedimento il Comune autorizza l'esecuzione degli attraversamenti con scavo a cielo aperto da eseguirsi comunque a non più di metà strada per volta, in modo che il traffico possa svolgersi senza interruzione.

Allo scopo di evitare in seguito la rottura della massicciata per la manutenzione della lineare cavo o del tubo, il cavo stesso deve, in corrispondenza dell'attraversamento stradale, essere collocato entro una guaina di dimensioni adeguate onde facilitare le eventuali operazioni di rimozione del cavo.

La tubazione viene collocata di regola a profondità non minore di mt. 0,80, misurato tra il piano stradale e la generatrice superiore del tubo.

Il materiale proveniente dagli scavi deve essere allontanato dalla sede stradale. Il reinterro sarà eseguito con calcestruzzo o con idoneo materiale anidro.

Le caratteristiche del ripristino devono essere quelle espresse negli articoli seguenti.

Nel caso non sia possibile ripristinare il tappeto di usura di cm. 3 mediante la fresatura a freddo, si dovrà provvedere alla stesa del predetto tappeto per una lunghezza di cinque metri per parte misurati dall'asse scavo e per tutta la sede stradale.

Art. 6

SERVIZI CON PERCORRENZA LONGITUDINALE ALL'ASSE DELLA SEDE STRADALE

La posa della condotta longitudinale di cavi sotterranei adeguatamente protetti, deve di regola avvenire fuori della sede stradale. Nel caso, opportunamente motivato, in cui ciò non sia possibile, il Comune può autorizzare la realizzazione degli impianti, eccezionalmente in banchina marciapiede o al piede della scarpata od anche, eccezionalmente, in sede viabile.

Art. 7

SERVIZI INTERFERENTI CON MANUFATTI O IN TRAVERSE INTERNE

Qualora il servizio debba attraversare manufatti, i lavori devono essere condotti cercando di arrecare il minor danno possibile alle pertinenze stradali che devono comunque essere accuratamente e sollecitamente ripristinate secondo le modalità di esecuzione previste dal presente disciplinare.

- a) Qualora i servizi debbano attraversare manufatti (ponti, attraversamenti) dotati di appositi allocamenti sotto i marciapiedi o in altra posizione della struttura esistente, gli Enti erogatori di servizi devono obbligatoriamente passare in tali sedi, ove utilizzabili in rapporto alla tipologia e dimensionamento dell'impianto.
- b) Qualora i servizi debbano essere collocati in manufatti dotati di appositi allocamenti, ma che risultino insufficienti come dimensionamento all'impianto e sia possibile effettuare un adattamento degli stessi per consentirne la posa, gli Enti erogatori eseguiranno a loro cura e spese l'intervento, concordandolo con gli Uffici Tecnici Comunali.
- c) Qualora il manufatto non sia dotato di appositi allocamenti, ma sia possibile realizzare gli stessi sotto marciapiedi o in altra sede della struttura, gli Enti erogatori sono tenuti a costruirli a propria cura e spese concordando la realizzazione con gli Uffici Tecnici Comunali.
- d) Qualora in tempi concomitanti, il Comune intenda allargare il manufatto concordando l'intervento, il Comune provvede a sua cura e spese a realizzare il medesimo e gli Enti erogatori concorreranno alle spese per la parte inerente la costruzione dell'allocamento ove poi poseranno i cavi.
- e) Qualora non sia possibile rientrare nelle casistiche precedenti, il Comune autorizza la posa sulla sede viabile o l'ancoraggio laterale delle tubazioni contenenti i servizi al manufatto su presentazione di specifici elaborati redatti da parte degli Enti erogatori della metodologia dell'aggancio in relazione alla tipologia del manufatto, le cui caratteristiche statiche non possono in alcun modo essere inficiate.

Nel caso in cui l'opera d'arte sia vincolata con decreto della Soprintendenza competente deve essere presentato al Comune copia del parere favorevole rilasciato dall'Ente sopracitato.

Nel caso di traverse, qualora il Comune abbia già predisposto appositi cunicoli, gli Enti erogatori valutano la possibilità di collocarvi i nuovi impianti da realizzare in rapporto alla normativa di sicurezza vigente.

In ogni tipologia di posa cavi in cunicolo, questo può essere utilizzato da impianti di altri servizi solo nel rispetto delle distanze di sicurezza vigenti.

Art. 8

SEGNALAZIONI DEI LAVORI IN CORSO

I lavori sia di nuovo impianto sia manutentivi, vengono eseguiti con la massima sollecitudine, con tutte le precauzioni necessarie per non intralciare il transito e devono essere opportunamente segnalati sia di giorno che di notte secondo quanto stabilito dall'art. 31 e dal Regolamento attuativo del Codice della Strada.

Qualora sia ritenuto necessario, viene istituito un servizio di guardia diurno e notturno per garantire la continuità e l'efficienza delle anzidette segnalazioni.

Gli Enti erogatori rimangono responsabili, a qualsiasi effetto, per eventuali danni a persone e cose in dipendenza di eventuali incidenti che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma I, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Comunale nonché i funzionari e agenti da essa dipendenti.

Art. 9

MODALITA' DI ESCUZIONE DEI LAVORI

Se la posa dei servizi avviene con rottura della sede stradale, i lavori di scavo sono effettuati in modo da lasciare libero al transito una zona di piano viabile minimo di almeno mt. 3,00. Il tratto di strada interessato dallo scavo non deve mai essere superiore in rettilineo ai ml. 100 e comunque tale da garantire in ogni caso il senso unico alternato a vista. Nelle operazioni di scavo devono essere impiegati opportuni macchinari che consentano l'accurato taglio della pavimentazione e lo scavo a sezione costante. Lo scavo, per la posa delle condutture intubate interessanti il corpo stradale per le strade collinari e, comunque con andamento altimetrico accentuato, dovrà presentare lungo il percorso opportuni drenaggi trasversali di scarico delle acque di infiltrazione.

Non sarà comunque consentito effettuare attraversamenti di sede stradale quando questa sia stata bitumata negli ultimi tre anni in modo organico. In caso di estrema urgenza e di effettiva gravità solo dopo verifica di tali circostanze da parte dei funzionari comunali potrà essere consentito riprendere la sovrastruttura per un tratto tale da garantire l'integrità del manto d'usura e comunque non meno di ml. 50 per tutta la larghezza della sede stradale.

L'esecuzione degli scavi e relativi ripristini dovranno avvenire con le seguenti modalità salvo prescrizioni specifiche concordate:

A) Infrastrutture parallele all'asse stradale

- a) Taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante o con macchine a percussione in caso di scarifica della stessa.
- b) Scavo a sezione obbligata e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta comunque costituiti senza accumulo, anche temporaneo, sulla sede stradale.
- c) Riempimento dello scavo esclusivamente con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentano la classificazione nella classe AASHO-145/49 con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo.
- d) Costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante.
- e) Nel caso di utilizzo di macchine a percussione di cui alla lettera a), taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo.
- f) Stesa di uno strato di tout-venant bitumato dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato nelle zone di eventuali cedimenti.
- g) Fresatura a freddo della zona così trattata e della pavimentazione adiacente a formare figure geometriche regolari per una profondità di cm. 3 e larghezza pari a tre volte la profondità dello scavo stesso e comunque estesa a tutta l'area interessata da abrasioni connesse con la realizzazione dell'opera.
- h) Copertura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3, da estendersi per tutta larghezza fresata come indicata nel punto precedente.
- i) Intasamento di tutti con materiali elastomerici

B) Infrastrutture trasversali o diagonali rispetto all'asse stradale posate a cielo libero.

Qualora non fosse tecnicamente possibile eseguire l'attraversamento con spingitubo per la presenza di ostacoli irrimovibili che impediscano l'impianto del retrotubo, dovrà essere organizzato il cantiere in modo da consentire la continuità del traffico almeno di una corsia di marcia impiantando, ove necessario, un semaforo che regoli il senso unico alternato a carico dell'Ente attuatore. I lavori di scavo, di reinterro e di ripristino della pavimentazione dovranno essere condotti come al precedente paragrafo A) per quanto attiene i punti a) b) d) e) f) g) h).

I pozzetti di ispezione di cui si rendesse necessaria l'esecuzione lungo la condotta verranno di norma costruiti a livello del manto bitumato e raccordati, in occasione dei successivi della sovrastruttura bitumata, con i nuovi livelli risultanti.

In ogni caso non è consentito che al termine dei lavori la zona interessata dagli stessi abbia livelletta con quota maggiore di quella preesistente o risalti in corrispondenza della giunzione tra pavimentazione vecchia e nuova.

Qualora gli Enti erogatori di servizi richiedessero di installare appositi manufatti prefabbricati per l'allocazione delle condutture, dovrà essere unicamente realizzato il taglio con fresa a disco rotante e lo scavo a sezione obbligata con trasporto a rifiuto del materiale di risulta e opportuna sigillatura tra l'asfalto e il manufatto. In tali casi l'accertamento definitivo della rispondenza di cui al successivo art. 10 avverrà a lavori ultimati.

Art. 10

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE ESEGUITE

L'avvenuto adempimento di quanto previsto dall'art. 9, viene accertato da funzionari dell'Amministrazione Comunale a fine lavori e da tale termine inizia la manutenzione della durata di un anno a carico dell'Ente erogatore. Allo scadere di tale periodo viene effettuato da parte del Comune un ulteriore accertamento che comprende anche la verifica, in contraddittorio, del grado di compattazione del materiale di riempimento e la portanza della pavimentazione ripristinata mediante anche eventuali prove di piastra.

A tale scopo l'Ente erogatore rimborserà la somma spesa del Comune per eseguire la suddetta opera; il numero di dette prove viene fissato in numero 3 ogni 100 mt. salvo diversa motivata prescrizione all'atto dell'autorizzazione.

Con l'accertamento favorevole cessa l'obbligo della manutenzione a carico dell'Ente erogatore di servizi.

Il Comune può comunque, a suo giudizio, effettuare l'accertamento anche prima del termine dell'anno di manutenzione con le stesse modalità sopradescritte.

Art. 11

RESPONSABILITA', DANNI E RISARCIMENTO

Gli Enti erogatori di servizi si impegnano a rifondere qualunque danno provocato alla proprietà comunale, alle persone e alle cose a causa di incidenti dipendenti sia dalla manutenzione delle opere costituenti l'interferenza, sia dall'esercizio delle medesime, come pure a tenere sollevato il Comune da ogni reclamo, azione o molestia che provenga da terzi per il fatto della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dell'interferenza.

Non danno luogo a risarcimento gli eventuali guasti ai cavi posati nella sede stradale prodotti in avvenire dalle opere manutentive della strada e sue pertinenze.

Le autorizzazioni alle interferenze relative alla costruzione degli impianti si intendono rilasciate, per quanto di competenza del Comune, con salvezza dei diritti dei terzi e gli Enti erogatori terranno sollevato ed indenne il comune da ogni danno o spese per difesa e patrocinio che questa incontri in dipendenza delle predette autorizzazioni alle interferenze.

Art. 12

TASSA ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI RIPRISTINI

Per quanto concerne la tassa di occupazione di spazi ad aree pubbliche, i rapporti tra il Comune e gli Enti erogatori di servizi sono regolati dalle norme di legge, nonché delle deliberazioni assunte od assumende in materia da Comune.

Circa i ripristini si precisa che, in caso di accertamento non favorevole dei lavori eseguiti, il Comune provvede a darne immediata comunicazione all'Ente mediante raccomandata r.r., indicando gli interventi necessari per un ripristino a regola d'arte della sede stradale e fissando altresì un termine entro il quale i lavori devono essere effettuati.

In caso di inadempienza il Comune provvede senza ulteriore preavviso e senza preventiva costituzione in mora, ad eseguire d'ufficio a propria cura e spese le opere necessarie, notificando all'Ente erogatore inadempiente l'entità della spesa occorsa per l'esecuzione dei lavori, che dovrà essere versata nelle casse comunali entro 30 giorni dalla notifica, maggiorata 50% e all'I.V.A. pari al 10%.

In caso di mancato rimborso si procederà a norma di legge.

Art. 13

IMPIANTI PREESISTENTI A STRADE COMUNALI

Per ogni interferenza che nuove strade Comunali determinano con impianti ad esse di fatto preesistenti, viene eseguita la procedura di cui appresso:

- Il Comune invia agli Enti erogatori di servizi interessati il progetto delle costruende opere stradali con l'indicazione delle interferenze degli impianti visibili; copia di detto progetto viene poi dalla stessa riconsegnata al Comune completo delle indicazioni relative alle interferenze degli impianti sotterranei e comunque non rilevabili in sede di progettazione;
- Qualora sia necessaria l'esecuzione di opere per l'adeguamento degli impianti alle vigenti norme relative alle interferenze su strade o comunque gli impianti risultino incompatibili con le costruende opere stradali, l'Ente erogatore del servizio, nel rimettere al Comune il disegno di progetto che riporta la situazione degli impianti esistenti, indica le soluzioni proposte, unitamente al relativo preventivo di spesa dettagliato.
- Il Comune fa conoscere il proprio parere in merito al progetto e al preventivo e, se d'accordo, comunica il proprio benestare all'esecuzione dei lavori impegnandosi al pagamento dell'importo indicato nel consuntivo di spesa.
- L'Ente erogatore del servizio, ricevuto il benestare del Comune, dà inizio ai lavori. Terminati i lavori, richiede al Comune, a fronte del consuntivo, il rimborso delle spese sostenute, sulla base del preventivo già prodotto; al consuntivo possono essere allegate copie dei titoli di spesa.

Art. 14

MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI

A) Modifica dell'impianto su richiesta del Comune.

Qualora, a seguito di opere intraprese del Comune su strade Comunali e relative pertinenze od a seguito dell'apertura di nuovi tronchi, alla realizzazione di raccordi, circonvallazioni, varianti ed allargamenti, si renda necessario spostare, rimuovere o comunque modificare linea di servizi, aree o sotterranee e relativi manufatti di proprietà degli enti interessati, l'Ente erogatore deve provvedere in conseguenza su semplice richiesta del Comune.

Contestualmente alla richiesta, il Comune deve indicare se esiste o meno la possibilità di ubicare il sostegno o i sostegni o ancora le condutture sotterranee da spostare su altra parte della proprietà Comunali.

Alla modifica degli impianti provvedono direttamente gli Enti erogatori a proprie spese, senza procedere ad alcun addebito nei confronti del comune, quando la parte dell'impianto da modificare insistente o si proietta su area che all'atto della costruzione dell'impianto stesso sia già di proprietà del Comune.

Quando invece la parte dell'impianto da modificare insiste o si proietta su terreno acquistato dal Comune successivamente alla costruzione dell'impianto stesso, l'Ente erogatore provvede direttamente alla modifica dell'impianto, addebitando al comune le relative spese. Il rimborso delle spese da parte del comune avviene a fronte del consuntivo, al quale possono essere allegate copie dei titoli di spesa. Il criterio della preesistenza si applica anche nel caso in cui si renda necessario variare la quota linee di servizi interessati.

B) Modifica dell'impianto promossa dall'Ente erogatore di servizi.

Qualora un Ente erogatore di servizi intenda modificare l'opera interferente, si devono opportunamente aggiornare la documentazione e gli atti intervenuti nel precedente procedimento amministrativo.

Qualora le modifiche da apportare risultino di rilevante entità, l'Ente erogatore, provvede a richiedere una nuova autorizzazione.

Nei casi di cui sopra i lavori necessari e le relative spese sono sempre a carico dell'Ente erogatore.

Nel caso in cui, per effetto di un intervento compiuto dal Comune, l'Ente erogatore, reputi opportuno migliorare impianti preesistenti, lo farà a sua cura e spese dandone unicamente comunicazione al Comune.

Art. 15

DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA

Per quanto non previsto in questo disciplinare tecnico le parti fanno riferimento al nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e al D.P.R. 26/12/1992 n. 495 contenente il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché a quanto previsto dal D.P.R. 29/03/1973 n. 156 e dal R.D. 19/07/1941 n. 1198.

Il presente disciplinare, dovrà essere modificato ed adeguato alle disposizioni di legge che siano successivamente emanate in materia.



CITTÀ di MONCALIERI

Provincia di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 / 2000

Uff. STR.

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO PER REGOLARE LE INTERFERENZE
TRA AREE COMUNALI E RETI DI SERVIZI

L'anno duemila il giorno trentuno del mese di
marzo alle ore quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato
per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati a domicilio
di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO CO-
MUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

AGUIARI Pietro - ALLIS Giovanni - ARENA Santino - ARTUFFO
Giuseppe - BATTILANA Roberta - BEGHELDO Dorianò - BRICCARELLO
Giuseppe - CALLIGARO Arturo - CIMA Laura - COCOMERO Donato - DI
CRESCENZO Silvia - DURAZZO Nicola - FILARDO Antonino - FOGLIATO
Antonio - GALLIA Pietro - GARDELLINI Sergio - GERBINO Giuseppe
Luigi - GIULIANO Giovanni - LILLO Michele - MICHELETTI Ugolino -
MOLINERI Marco Stefano - MONTAGNA Giovanni - NOVARINO Carlo -
OSELLA Giuseppe - PALAIA Ivan - PUCCI Modesto - QUATTROCCHI
Vincenzo - RODRIQUENS Giampasquale - SANTOMAURO Michele - VENTURA
Paolo - VOLONTA' Renato

Pertanto sono presenti con il Sindaco n. 31
Consiglieri, nonché gli Assessori:

SCANCARELLO Salvatore - BAUDUCCO Enzo - BAUDUCCO GENERINA -
FRANCONI Umberto - PUGLISI Mariagiuseppina - VEZZARI Renato

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Mauro Penasso

Il Signor Modesto Pucci nella sua qualità

di Presidente assume la presidenza e, constatato che il numero degli

interventuti è sufficiente perchè si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione

sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.